

Comunicato ai sensi dell'art. 41, comma 6 e dell'art. 50-quinquies, comma 2 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti"), avente ad oggetto l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da HeidelbergCement France S.A.S. sulle azioni ordinarie Italcementi S.p.A.

Risultati definitivi dell'Offerta

Modalità e termini di esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 TUF e revoca dalla quotazione delle azioni Italcementi

5 ottobre 2016 – Ai sensi degli artt. 41, comma 6, e 50-quinquies, comma 2, del Regolamento Emittenti, HeidelbergCement France S.A.S. (l'“**Offerente**”), facendo seguito a quanto già comunicato in data 30 settembre 2016, rende noti i risultati definitivi, al termine del relativo periodo di adesione (il “**Periodo di Adesione**”) dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'“**Offerta**”), promossa dall'Offerente, ai sensi ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il “**TUF**”), sulle azioni ordinarie di Italcementi S.p.A. (“**Italcementi**” o l'“**Emittente**”), quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel relativo documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 19681 del 26 luglio 2016 e pubblicato in data 28 luglio 2016 (il “**Documento di Offerta**”).

Risultati definitivi dell'Offerta.

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Banca IMI S.p.A. in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, si rende noto che sono state portate in adesione all'Offerta n. 165.371.303 azioni ordinarie Italcementi, pari al 47,348% del capitale sociale dell'Emittente e al 86,087% delle azioni ordinarie di Italcementi oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo di Euro 1.752.935.811,80.

Il corrispettivo dovuto ai titolari delle azioni ordinarie di Italcementi portate in adesione all'Offerta, pari ad Euro 10,60 per azione, sarà pagato agli aderenti all'Offerta in data 7 ottobre 2016, corrispondente al quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali azioni a favore dell'Offerente.

Si segnala che l'Offerente ha acquistato al di fuori dell'Offerta, durante il Periodo di Adesione, in conformità alla normativa applicabile, ulteriori n. 14.000.000 azioni ordinarie Italcementi, pari al 4,008% del capitale sociale dell'Emittente.

Tenuto conto delle n. 165.371.303 azioni ordinarie di Italcementi portate in adesione all'Offerta, delle n. 157.171.807 azioni ordinarie di Italcementi, rappresentative del 45% del capitale sociale già detenute dall'Offerente prima dell'inizio del Periodo di Adesione e delle n. 14.000.000 azioni

ordinarie dell'Emittente acquistate dall'Offerente al di fuori dell'Offerta, pari al 4,008% del capitale sociale, ad esito dell'Offerta l'Offerente verrà a detenere complessive n. 336.543.110 azioni ordinarie di Italcementi, pari al 96,356% del capitale sociale dell'Emittente.

A tal proposito si segnala che le n. 3.861.604 azioni proprie detenute da Italcementi, pari al 1,1% del capitale sociale, sono state portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, come comunicato dall'Emittente stesso in data 16 settembre 2016, e pertanto sono già ricomprese nella partecipazione dell'Offerente ad esito dell'Offerta sopra indicata.

Alla luce di quanto sopra, in conformità a quanto indicato nell'Avvertenza A.12, nonché nella Sezione G, Paragrafo G.3, del Documento di Offerta, in considerazione del raggiungimento da parte dell'Offerente di una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, ricorrono i presupposti di legge per l'esercizio da parte dell'Offerente del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 TUF (il "**Diritto di Acquisto**") delle azioni residue ancora in circolazione, avendo dichiarato l'Offerente nel Documento di Offerta la propria volontà di avvalersene ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 111 del TUF.

Modalità e termini di esercizio del Diritto di Acquisto delle azioni Italcementi

L'Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto delle azioni Italcementi, adempirà, altresì, all'obbligo di acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF, dando pertanto corso ad un'unica procedura concordata con Consob e Borsa Italiana (la "**Procedura Congiunta**").

La Procedura Congiunta avrà ad oggetto le n. 12.727.570 azioni Italcementi ancora in circolazione (le "**Azioni Residue**"), pari al 3,644% del capitale sociale dell'Emittente.

Ai fini della Procedura Congiunta e ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 111 del TUF, il Diritto di Acquisto sarà adempiuto dall'Offerente riconoscendo un corrispettivo per ogni Azione Residua pari al corrispettivo dell'Offerta, i.e. Euro 10,60.

Tenuto conto del numero delle Azioni Residue, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta sarà pari ad Euro 134.912.242,00.

Entro il 12 ottobre 2016, tale importo verrà depositato dall'Offerente presso Intesa Sanpaolo S.p.A. su un conto corrente intestato all'Offerente e vincolato al pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta.

La Procedura Congiunta avrà efficacia in data 12 ottobre 2016, nel momento in cui l'Offerente confermerà all'Emittente l'avvenuto deposito presso la predetta Banca e la disponibilità delle somme per il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta.

In tale giorno avrà efficacia il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo all'Offerente con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF.

I possessori di eventuali Azioni Residue non dematerializzate dovranno richiedere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta previa presentazione in originale dei relativi certificati azionari a loro debitamente intestati presso la sede legale dell'Emittente in Bergamo (24126), Via Stezzano n. 87.

Si rileva che il Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF viene esercitato nei confronti di tutte le Azioni Residue (sia dematerializzate, sia non ancora dematerializzate) e che, pertanto, indipendentemente dalla richiesta di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta di cui sopra, a far tempo dalla data di comunicazione all'Emittente dell'avvenuto deposito presso Intesa Sanpaolo S.p.A. delle somme per il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta, avrà efficacia il trasferimento della titolarità, in capo all'Offerente, delle Azioni Residue sia dematerializzate, sia eventualmente non ancora dematerializzate, con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF.

I titolari di Azioni Residue dematerializzate potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi intermediari. L'obbligo di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta.

Resta a esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 cod. civ., e salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e seguenti cod. civ., i titolari delle Azioni Residue che non abbiano richiesto il pagamento perderanno il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta.

Revoca dalla quotazione delle azioni Italcementi

Si fa presente che Borsa Italiana, in conformità al disposto dell'art. 2.5.1 del Regolamento di Borsa, disporrà che le azioni dell'Emittente siano sospese dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario nelle sedute del 10 e 11 ottobre 2016 e revocate dalla quotazione a partire dalla seduta dell'12 ottobre 2016.

Il Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta, approvato dalla Consob con delibera n. 19681 del 26 luglio 2016 e pubblicato in data 28 luglio 2016, è disponibile sui siti internet dell'Emittente (www.italcementigroup.com/ITA/Investor+Relations/OPA+HEIDELBERGCEMENT), e del Global Information Agent (www.sodali-transactions.com) e presso la sede legale dell'Offerente, dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e degli Intermediari Incaricati.

AVVERTENZA PER I DETENTORI DELLE AZIONI RESIDENTI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA

L'Offerta è promossa sulle Azioni di Italcementi, una società italiana con azioni quotate sul MTA, ed è soggetta agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano, che potrebbero differire rispetto a quelli previsti dal diritto statunitense. L'Offerta è promossa negli Stati Uniti d'America ai sensi della Section 14(e) dello U.S. Securities Exchange

Act del 1934, come successivamente modificato, e della Regulation 14E adottata ai sensi dello U.S. Securities Exchange Act del 1934, come successivamente modificato, in applicazione delle esenzioni contemplate dalla Rule 14d-1(d) dello U.S. Securities Exchange Act, e comunque sempre in conformità al diritto italiano.

Nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile, l'Offerente e le sue affiliate hanno acquistato a decorrere dal 28 luglio 2015 e l'Offerente, l'Emittente, le rispettive affiliate, affiliate dei consulenti finanziari e intermediari finanziari (che agiscono su incarico dell'Offerente, dell'Emittente o di una delle rispettive affiliate, a seconda dei casi) potranno acquistare di volta in volta, successivamente alla Data del Documento di Offerta, anche al di fuori dell'Offerta, direttamente o indirettamente, azioni di Italcementi o qualsiasi altro titolo convertibile o scambiabile con azioni di Italcementi ovvero diritti di opzione sulle stesse. Non sono stati effettuati acquisti di cui sopra dall'Offerente e dalle sue affiliate prima della Data del Documento di Offerta, eccetto l'acquisto delle Azioni Conferite da HeidelbergCement e l'acquisto della Partecipazione Complessiva da parte dell'Offerente. Non sarà effettuato alcun acquisto negli Stati Uniti d'America o a un prezzo maggiore del Corrispettivo a meno che il Corrispettivo non venga conseguentemente aumentato per farlo coincidere col prezzo pagato al di fuori dell'offerta. Nei limiti in cui informazioni relative a tali acquisti, o accordi finalizzati all'acquisto, siano rese pubbliche in Italia, tali informazioni saranno diffuse negli Stati Uniti d'America per mezzo di un comunicato stampa, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del Regolamento Emittenti, o altro mezzo ragionevolmente idoneo a informare gli azionisti Statunitensi di Italcementi. Né la U.S. Securities and Exchange Commission, né alcuna autorità competente in qualsiasi Stato degli Stati Uniti d'America in materia di mercati finanziari hanno (a) approvato l'Offerta o negato l'approvazione alla stessa, (b) espresso alcun giudizio sul merito o sulla correttezza dell'Offerta, ovvero (c) espresso alcun giudizio sull'adeguatezza o sull'accuratezza delle informazioni contenute nel Documento di Offerta. Qualsiasi dichiarazione contraria è un reato ai sensi del diritto statunitense.

AVVERTENZA PER GLI AZIONISTI DI ITALCEMENTI RESIDENTI IN CANADA

L'Offerta è altresì promossa in Canada ai sensi della disciplina di esenzione del "de minimis" prevista dalla Sezione 4.5 del Canadian National Instrument 62-104. A tal proposito, l'Offerente depositerà il Documento di Offerta ed il materiale relativo all'Offerta presso la Ontario Securities Commission. Quest'ultima non ha emesso e non emetterà alcun giudizio o approvazione in merito all'Offerta in quanto non richiesto dalla normativa applicabile. La Ontario Securities Commission, così come qualsiasi altra commissione del Canada non ha (a) approvato l'Offerta o negato l'approvazione alla stessa, (b) espresso alcun giudizio sul merito o sulla correttezza dell'Offerta, ovvero (c) espresso alcun giudizio sull'adeguatezza o sull'accuratezza delle informazioni contenute nel Documento di Offerta.

Comunicato emesso da HeidelbergCement France S.A.S. e diffuso da Italcementi S.p.A. su richiesta della medesima HeidelbergCement France S.A.S.